



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. **379/2026 RG**, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al **3.7.2026**; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:

SENTENZA

TRA

MONTANARI DANIELA rapp. e dif. da Avv.to D. Montanari

ricorrente

E

INPS, in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e dif. da Avv.ti V. Salvati e S. Mazzaferri

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. Montanari Daniela conveniva in giudizio l'INPS chiedendo l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale, con conseguente annullamento del provvedimento di reiezione della relativa domanda e del successivo rigetto dell'istanza di riesame.

A sostegno della domanda deduceva di avere presentato, in data 31 maggio 2025, istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE Sociale. Con comunicazione del 10 dicembre 2025 l'INPS le notificava il rigetto della domanda, motivato dal presunto mancato mantenimento dello stato di disoccupazione successivamente all'esaurimento della NASpl, intervenuto il 18 luglio 2022, per assenza di continuità nell'iscrizione presso il Centro per l'Impiego di Ancona.

La ricorrente ha allegato di essere rimasta priva di occupazione dopo la cessazione dell'attività lavorativa e dopo l'integrale fruizione della NASpl, sostenendo di avere mantenuto in concreto lo stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo, come desumibile dall'assenza di redditi da lavoro e dalla documentazione fiscale prodotta. Ha altresì riferito di essersi tempestivamente reinscritta al Centro per l'Impiego non appena venuta a conoscenza della necessità di rinnovare l'iscrizione.

Avverso il provvedimento di reiezione la ricorrente ha presentato istanza di riesame in data 8 gennaio 2026, respinta dall'INPS con successiva comunicazione dell'11 febbraio 2026.

Assumendo l'illegittimità del diniego per avere l'Istituto valorizzato esclusivamente il profilo formale della discontinuità dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, senza considerare la situazione sostanziale di disoccupazione, la ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento del diritto all'APE Sociale, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando integralmente le allegazioni di parte ricorrente. Sosteneva l'Istituto che il diniego del riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale non sarebbe fondato su un mero formalismo, bensì

sull'accertata insussistenza del requisito dello stato di disoccupazione richiesto dalla normativa di riferimento.

In particolare, l'INPS deduceva che il Centro per l'Impiego di Ancona aveva attestato la decadenza dello stato di disoccupazione della ricorrente a decorrere dal 3 novembre 2022, per inattività e mancato aggiornamento del patto di servizio. Evidenziava che una nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) sarebbe stata presentata soltanto il 27 maggio 2025, con conseguente riacquisizione dello status di disoccupazione solo da tale data e interruzione della continuità del requisito nel periodo intermedio.

L'Istituto inoltre allegava che la ricorrente, successivamente all'esaurimento della prestazione NASpl, avrebbe svolto plurimi rapporti di collaborazione, anche continuativi, in ambito sportivo, in favore di diverse associazioni e società sportive, tra cui A.S.D. Basket Girls, High School Basketball, CUS Ancona ASD e CAB Stamura Basket SSD, percependo i relativi compensi. Secondo la prospettazione difensiva dell'ente, tali rapporti dimostrerebbero la prosecuzione di attività lavorative retribuite incompatibili con la rappresentazione di una condizione di totale inattività lavorativa protrattasi negli anni successivi alla cessazione della NASpl.

Sulla base di tali circostanze, l'INPS sosteneva che la ricorrente non avrebbe mantenuto in modo continuativo lo stato di disoccupazione richiesto dalla legge per l'accesso all'APE Sociale e pertanto concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La controversia concerne la sussistenza del requisito dello stato di disoccupazione richiesto dall'art. 1, comma 179, l. n. 232/2016 ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE Sociale.

È pacifico tra le parti che la ricorrente abbia fruito dell'indennità NASpl sino al 18 luglio 2022 e che il Centro per l'Impiego di Ancona abbia successivamente dichiarato la decadenza del relativo stato di disoccupazione con decorrenza 3 novembre 2022 per inattività e mancato aggiornamento del patto di servizio. È altresì incontestato che una nuova dichiarazione di immediata disponibilità (DID) sia stata resa soltanto in data 27 maggio 2025.

La ricorrente sostiene che tale vicenda amministrativa non sarebbe ostativa al riconoscimento del beneficio, in quanto, nonostante la perdita dello status formalmente attestato dal Centro per l'Impiego, essa sarebbe rimasta in una situazione sostanziale di disoccupazione per tutto il periodo successivo all'esaurimento della NASpl.

La questione non può essere risolta accogliendo la prospettazione attorea.

Occorre infatti considerare che, ai fini dell'accesso all'APE Sociale, il requisito dello stato di disoccupazione non coincide con la mera condizione fattuale di assenza di occupazione o di reddito da lavoro, ma deve essere verificato secondo la disciplina speciale dettata dal legislatore e dalla normativa attuativa.

L'art. 1, comma 185, l. n. 232/2016 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle procedure per l'accertamento delle condizioni di accesso al beneficio e della relativa documentazione. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.P.C.M. n. 88 del 2017, il cui art. 2, lett. a), stabilisce che l'APE Sociale spetta, per quanto qui rileva, al soggetto che abbia concluso integralmente da almeno tre mesi la prestazione di disoccupazione spettantegli e che si trovi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015.

Il richiamo espresso a tale disposizione assume rilievo decisivo. L'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015 individua infatti lo stato di disoccupazione nella condizione del soggetto privo di impiego che abbia reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Ne consegue che, ai fini dell'APE Sociale, non è sufficiente dimostrare una situazione sostanziale di mancata occupazione, ma occorre altresì il possesso dello specifico status giuridico di disoccupato nei termini previsti dalla normativa richiamata.

Né può condividersi la tesi secondo cui l'esaurimento della NASpl o la mancata instaurazione di nuovi rapporti di lavoro comporterebbero la permanenza automatica e indefinita dello stato di disoccupazione. Una volta intervenuta la decadenza dallo stato di disoccupazione per inosservanza degli obblighi assunti nei confronti del Centro per l'Impiego, la riacquisizione di tale status richiede la presentazione di una nuova dichiarazione di immediata disponibilità. Nel caso di specie è pacifico che

la ricorrente sia decaduta dallo stato di disoccupazione a decorrere dal 3 novembre 2022 e che soltanto il 27 maggio 2025 abbia presentato una nuova DID, riacquistando da tale data il relativo status.

Non assume rilievo in senso contrario il richiamo, implicitamente sotteso alla prospettazione attorea, alle disposizioni che equiparano alla condizione di disoccupazione i soggetti titolari di redditi di modesta entità. Tali disposizioni non eliminano il requisito della dichiarazione di immediata disponibilità, ma presuppongono anch'esse il possesso dello status di disoccupato, come chiarito dalla disciplina di settore e dalla prassi amministrativa. Pertanto, anche l'eventuale assenza di redditi ovvero la percezione di redditi inferiori alle soglie previste dalla legge non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare il requisito richiesto per l'accesso all'APE Sociale.

In ogni caso, il ricorso si rivela infondato anche sotto il profilo probatorio.

Secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, gravava infatti sulla ricorrente dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi del diritto azionato, ivi compreso il possesso dello stato di disoccupazione richiesto dalla normativa di settore per il periodo rilevante ai fini del beneficio.

Tale prova non può ritenersi raggiunta.

In primo luogo, la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra unicamente l'avvenuta percezione della NASpl sino al luglio 2022 e l'assenza di rilevanti redditi da lavoro negli anni successivi, ma non consente di accertare la persistenza dello specifico requisito richiesto dalla legge per l'accesso all'APE Sociale. L'esaurimento della prestazione NASpl costituisce infatti un presupposto autonomo del beneficio e non vale, di per sé, a dimostrare la permanenza dello stato di disoccupazione negli anni successivi.

In secondo luogo, a fronte della certificazione proveniente dal Centro per l'Impiego, che attesta la perdita dello stato di disoccupazione dal 3 novembre 2022 e la sua riacquisizione soltanto dal 27 maggio 2025, la ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare l'erroneità di tale accertamento o l'irrelevanza dello stesso ai fini del diritto azionato.

Questo Giudice è consapevole che la certificazione amministrativa non possiede efficacia vincolante nel presente giudizio e resta soggetta al

libero apprezzamento del giudice. Tuttavia, essa costituisce pur sempre un elemento probatorio qualificato proveniente dall'amministrazione competente alla gestione dello stato di disoccupazione; elemento che, nel caso di specie, non risulta efficacemente contrastato da prove di segno contrario.

Sotto tale profilo, assume rilievo anche la circostanza che la ricorrente non abbia articolato richieste istruttorie dirette a dimostrare la continuità della propria condizione di disoccupazione nel periodo successivo alla declaratoria di decadenza, né abbia richiesto l'acquisizione di documentazione o l'espletamento di attività istruttorie idonee a confutare le risultanze provenienti dal Centro per l'Impiego. La tesi della persistente "disoccupazione sostanziale" è pertanto rimasta affidata a mere allegazioni difensive, prive di adeguato supporto probatorio.

Né può ritenersi che la semplice assenza di un rapporto di lavoro subordinato stabile consenta di per sé di ritenere dimostrato il requisito dedotto in giudizio.

Al contrario, la documentazione prodotta dall'INPS evidenzia l'esistenza, negli anni successivi al termine della NASpl, di plurimi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione sportiva instaurati con diverse associazioni e società sportive.

Non è necessario stabilire se tali rapporti fossero o meno astrattamente incompatibili con la conservazione dello stato di disoccupazione o con l'accesso all'APE Sociale. È sufficiente rilevare che la loro esistenza contribuisce comunque a escludere che possa considerarsi positivamente dimostrata quella situazione di ininterrotta assenza di attività lavorativa prospettata dalla ricorrente quale fondamento della domanda.

Deve infine osservarsi che il richiamo alla sentenza Cass. n. 24950/2024 non appare conferente rispetto alla questione oggetto del presente giudizio, poiché tale arresto riguarda il diverso tema dei rapporti tra percezione dell'indennità di disoccupazione e accesso all'APE Sociale e non affronta il profilo, qui decisivo, della perdita e successiva riacquisizione dello stato di disoccupazione né quello dell'effettiva dimostrazione della sua permanenza dopo la declaratoria di decadenza.

In conclusione, la domanda deve essere respinta per una duplice e concorrente ragione. Da un lato, la documentazione acquisita evidenzia che la ricorrente è decaduta dallo stato di disoccupazione in data 3

novembre 2022 e ha riacquisito tale status soltanto il 27 maggio 2025 mediante nuova dichiarazione di immediata disponibilità, con conseguente interruzione del requisito richiesto dalla disciplina speciale dell'APE Sociale. Dall'altro lato, anche a voler prescindere dalla rilevanza giuridica di tale decadenza, la ricorrente non ha comunque fornito prova sufficiente della persistenza dello stato di disoccupazione nel periodo successivo, né ha richiesto mezzi istruttori idonei a comprovare tale circostanza.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La novità e la difficoltà della materia trattata fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) spese integralmente compensate.

Ancona, il 15.7.2026

Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli